

VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO e DEROGHE

Per la scuola secondaria di 1° grado, in base all'Art 5 del D.lgs n. 62/2017, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, l'anno scolastico non è valido qualora l'alunno abbia superato il numero di assenze consentite (1/4 del monte ore annuale - v. tabella). In tal caso l'alunno non sarà ammesso alla valutazione finale, e sarà costretto a ripetere la classe.

	Orario obbligatorio	Assenze consentite
TUTTE LE CLASSI	30 ore x 33 Settimane = 990 ore =	247 ore

Si richiamano i **criteri in deroga** al suddetto monte ore deliberati dal Collegio dei docenti :

Non sono computati come giorni e ore di assenza:

- a) entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi;
- b) ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
- c) ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale;
- d) assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- e) assenze, per motivi seri di salute che impediscono la frequenza, certificate dal medico curante;
- f) assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- g) assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari;
- h) assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- i) tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO

Sono oggetto della valutazione:

- Discipline.*
- Comportamento.*
- I.R.C. e, in alternativa, A.I.R.C.*
- Livello globale di sviluppo degli apprendimenti*

Per l'ammissione alla classe successiva si prenderanno in considerazione i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti:

- Valutazione nelle singole discipline di studio
- Progressi registrati nel corso dell'anno o del biennio o del triennio
- Partecipazione, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame). per le sole classi terze

Il Dlgs n. 62/2017, cui è seguito il **DM n. 741/2017 e la nota esplicativa n. 1865/2017**, dispone in merito alla valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione ed alla loro ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato di I grado quanto segue:

La **non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato** rappresenta un'eccezione, considerato che l'ammissione è "*disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*".

Il Collegio dei docenti ha deliberato il numero massimo di insufficienze per la promozione con debito : **tre**.

Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la **non ammissione alla classe successiva** dello studente che presenti **mancati o parziali livelli di apprendimento** in una o più discipline, pertanto con insufficiente livello di maturazione globale, **con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10**.

La **non ammissione** deve essere:

- deliberata a maggioranza;
- debitamente motivata;
- fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Si ricorda, inoltre, che è' prerequisite per l'ammissione all'esame di Stato l' **aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese** predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame).